

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E CONSUMATORI 4 maggio 2012, n. 183

L.R. n. 6/2005 - Art. 28 della L.R. n. 1/08 Comunicazione Unica per via telematica Art. 6 lett. f-sexies del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106. D.G.R. n. 1458/2008 - DGR 642 del 03/04/2012 - Modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane - Nota informativa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Il giorno 4 maggio 2012, in Bari, nella sede di Corso Sonnino, 177

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Vista la Legge Quadro 8 agosto 1985, n. 443;

Vista la L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio

L'art. 28 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 1 di modificazione degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/2005 detta norme di semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane, in particolare al comma 1 stabilisce che dette procedure sono sostituite da una Comunicazione del legale rappresentante dell'impresa al competente ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato, presso cui è istituito l'Albo delle imprese artigiane.

Con deliberazione n. 1458 del 1/8/2008, l'esecutivo regionale ha approvato le direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dal citato art. 28 della L.R. n. 1/2008, prevedendo, tra l'altro, che con successivo provvedimento sarebbero state adottate le disposizioni di coordinamento con le procedure stabilite dall'art. 9 del D.L. n. 7/07 convertito in legge n. 40 del 2/4/2007, recante le norme di comunicazione unica per la nascita delle nuove imprese.

Con DGR n. 896 del 25/3/2010 è stato approvato il modello elettronico e le specifiche tecniche per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo Imprese artigiane, nonché il facsimile della procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla C.P.A. competente per territorio della comunicazione all'Albo.

Il Decreto Sviluppo D.L. n. 70/2011 convertito in legge 106/2011 all'art. 6, comma 2 lett. F-sexies ha stabilito che le norme previste dalle regioni per l'iscrizione delle imprese agli albi artigiani sono immediatamente sostituite dalla procedura telematica di ComUnica, già in vigore dal 1° aprile 2010 per tutte le altre categorie d'impresa.

La predetta normativa di modifica all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito in legge 40/07, ha stabilito che le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti ed i controlli e per eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

In data 06/02/2012 la Regione Puglia ed il Ministro dello Sviluppo Economico, hanno firmato un protocollo d'intesa per l'applicazione del sistema della Comunicazione Unica (ComUnica) anche per la nascita delle imprese artigiane.

L'intesa prevede che le imprese artigiane della Regione Puglia possono iscriversi all'Albo Imprese Artigiane con immediato avvio dell'attività mediante un'unica comunicazione per via telematica. L'ampliamento di ComUnica al settore artigiano rappresenta un'importante novità e opportu-

nità di semplificazione per le piccole e medie imprese che, oltre ad avvalersi della nuova procedura per i quattro adempimenti previsti (Registro imprese - Agenzia delle entrate, INPS e INAIL), potranno richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Con deliberazione di G.R. n. 642 del 03/04/2012 sono state individuate le direttive generali per gli adempimenti inerenti la procedura di ComUnica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane rinviando ad un successivo provvedimento del Dirigente del competente Servizio gli atti consequenziali all'attuazione delle citate direttive.

Le problematiche relative alle modalità per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane sono state oggetto di vari incontri con i responsabili PO degli Uffici delle commissioni Provinciali dell'Artigianato, con il segretario della CRA, nonché con conservatori del Registro Imprese, al fine di acquisire osservazioni e pareri per giungere ad un'intesa sull'applicazione omogenea della norma, in considerazione dei diversi soggetti coinvolti: Regione, Camere di Commercio, Comuni.

Con la citata deliberazione G.R. n. 642/2012 è stato stabilito tra, l'altro, che con atto del Dirigente del competente Servizio, si sarebbe proceduto, su indicazione nominativa dei Responsabili PO delle CCPPA, ad autorizzare i dipendenti incaricati dell'istruttoria.

Si dà atto che i Responsabili delle CCPPA, con comunicazioni, acclarate agli atti dello scrivente Servizio, hanno individuato i nominativi che, in fase di avvio della Comunicazione Unica, possono svolgere le procedure connesse alle modalità di trasmissione telematica.

Tanto premesso, si propone l'approvazione della nota informativa di cui all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, relativa alle indicazioni per un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni sul territorio regionale, in applicazione delle direttive di cui alla DGR 1 agosto 2008 n. 1458 e n. 642 del 03/04/2012

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente dell'Ufficio
Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

vista la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato

- di approvare la nota informativa di cui all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, relativa alle indicazioni per un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni sul terri-

torio regionale in applicazione delle direttive di cui alla DGR 1 agosto 2008 n.1458 e sulla base della deliberazione n. 642 del 03/04/2012;

- di stabilire che con separato provvedimento sarà approvata la relativa modulistica per le attività regolamentate;
- di stabilire che, al fine di monitorare le modalità di attuazione delle nuove procedure, sono previste nel periodo transitorio verifiche con i responsabili delle Commissioni Provinciali per l'artigianato ed i Revisori del Registro Imprese con cadenza non inferiore a tre mesi;
- di stabilire che in fase di avvio della Comunicazione Unica possono svolgere le procedure connesse alle modalità di trasmissione telematica il personale così come individuato dai Responsabili degli Uffici delle CCPPA, attraverso le comunicazioni ufficiali, acclamate agli atti dello scrivente Servizio, prot. n. 294 del 2/5/2012 (CPA Bari), n. 13136 del 30/04/2012(CPA Brindisi), n. 13141 del 30/04/2012(CPA Foggia), n. 13128 del 30/04/2012 (CPA Lecce), n. 13135 del 30/04/2012 (CPA Taranto);
- il presente provvedimento sarà notificato ai responsabili PO delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, al presidente della Commissione Regionale per l'Artigianato, ai Conservatori presso le relative Camere di Commercio, all'Unioncamere;

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/1994.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato per estratto all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) composto da n° 3 facciate, è adottato in unico originale.

Il presente atto adottato in un unico originale, composto da n. tre facciate, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il Dirigente d'Ufficio
Dott.ssa Marta Lisi

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pietro Trabace

OGGETTO: Nota informativa: Modalità per la tenuta dell'albo imprese artigiane

Deliberazione di GR n. 642 del 04/03/2012 avente per oggetto: "L.R. n.6/2005 -- *Comunicazione Unica per via telematica in applicazione dell'art. 28 della L.R. n.1/08 e dell' art. 6 lett. f-sexies del D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito nella L.12 luglio 2011 n. 106. - Modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane. Modifica ed integrazione DGR n. 1458/2008 - Approvazione direttive generali integrative".*

La presente nota informativa intende richiamare l'attenzione su alcuni aspetti innovativi, introdotti dalle citate disposizioni e fornire indicazioni per l'applicazione uniforme delle stesse coordinando le competenze del Registro Imprese con gli uffici delle Commissioni Provinciali per l'artigianato ed i Comuni.

1) Iscrizione, modificazione e la cancellazione dall'Albo delle Imprese

Le comunicazioni per l'iscrizione, modificazione e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane mediante la *Comunicazione unica* con modalità telematica saranno avviate il **09/05/2012** e seguirà un periodo transitorio di sei (6) mesi che terminerà il 16/11/2012.

La comunicazione cartacea viene sostituita da una comunicazione telematica del titolare o legale rappresentante dell'impresa attestante il possesso dei requisiti artigiani, inclusi quelli professionali prescritti per l'esercizio delle attività regolamentate.

Durante il periodo transitorio e, nelle more di eventuali perfezionamenti del sistema informatico, potranno essere seguite sia la procedura per il formato cartaceo, sia quella telematica, secondo le specifiche modalità previste per ciascuna di esse, nonchè prassi concordate con il sistema camerale.

La *Comunicazione artigiana* deve essere presentata contestualmente e/o dopo l'effettivo avvio dell'attività artigiana. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443 del 8 agosto 1985 e dell'art. 15 della L.R. n. 6 del 25 febbraio 2005, come modificato dall'art. 28 della L.R. n. 1/2008 possono essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane solo le imprese che svolgono effettivamente l'attività.

Ogni pratica informatica è individuata con un codice unico che rappresenta la data-time in cui la pratica è stata costruita. La protocollazione, quindi, viene data dal sistema camerale.

L'Ufficio delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, in base alle disposizioni citate in premessa ed in applicazione delle deliberazioni di G.R. n.1458/2008 e n. 642 del 03/04/2012 riscontra la completezza e la regolarità dei requisiti attestati dal legale rappresentante, ed in particolare verifica:

- L'avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui alla L. 443/85 e dei requisiti tecnico-professionali delle attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali è prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) contestuale e/o da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero al SUAP;
- L'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata, corredata dagli estremi identificativi;
- La presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;
- La completa ed esatta indicazione della attività artigiana esercitata.

A seguito dell'accertamento positivo di quanto sopra, l'Ufficio provvede, secondo l'ordine di arrivo della *Comunicazione*, direttamente alla iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento, dandone comunicazione all'interessato entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa *Comunicazione*.

Nel caso in cui la comunicazione pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per carenza di elementi formali e/o sostanziali si rinvia a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 642 del 03/04/2012.

L'Ufficio provvede a trasmettere alla relativa Commissione Provinciale per l'artigianato l'elenco di tutte le *Comunicazioni* ritenute complete e regolari ed i cui eventi denunciati sono stati già

registrati all'Albo delle imprese artigiane.

Contestualmente, l'Ufficio C.P.A trasmette detto elenco al Comune ai sensi del punto 4 – capoverso 2 – delle direttive Generali di cui alla deliberazione di G.R. n. 1458/2008 e confermate con la successiva deliberazione n. 642 del 03/04/2012.

2). Il ruolo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato

Come è noto l'articolo 28 della L.R. n. 1 del 19 febbraio 2008 ha modificato il ruolo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, stabilendo che: "Le commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti motivati di iscrizione e di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane."

In capo alla Commissione Provinciale per l'Artigianato permane la funzione di tenuta dell' Albo provinciale delle imprese artigiane.

Per consentire l'esercizio di tale funzione, anche con l'avvio delle procedure di ComUnica, secondo le disposizioni citate, in premessa, la Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a prendere atto delle comunicazioni, già registrate dall'Ufficio, attraverso l'elenco, allegato al verbale della riunione di convocazione.

Rimangono confermate le ulteriori competenze, specificate nella deliberazione n. 1458/2008, al comma 3 che, ad ogni buon fine, qui di seguito si specificano:

- adottare le decisioni di rigetto per le *Comunicazioni* ritenute dall'Ufficio non regolari;
- avviare le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, in ogni caso giustificato da specifica istruttoria;
- attivare i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute agli articoli 14, 21, 22 e 23 della medesima legge regionale.

Resta ferma la possibilità per la Commissione Provinciale per l'Artigianato di avvalersi della collaborazione dei Comuni nella fase di controllo ed accertamento, richiedendo un loro intervento per effettuare verifiche e controlli sui dati denunciati dall'impresa con la *Comunicazione*, nonché per ogni impresa già iscritta all'Albo.

A tal fine, si rammenta, come precisato al punto 1, ultimo capoverso, che, l'elenco delle comunicazioni informatizzate viene trasmesso ai Comuni a cura dell'Ufficio delle C.P.A.

Ciò costituisce condizione generale di assolvimento della richiesta di accertamento e controllo da parte della C.P.A., in quanto con dette comunicazioni si forniscono all'Ente locale gli elementi utili per verificare e comunicare l'esistenza di ogni eventuale causa ostativa rispetto all'evento denunciato dall'impresa.

Una ulteriore fase di verifica e controllo, disposta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato risulterebbe un duplicato.

3) - Attività regolamentate

Si rinvia a quanto stabilito con deliberazione GR. n. 1458/2008, evidenziando che l'esercizio delle attività regolamentate è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L.n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

4) Controlli

Con la già citata deliberazione n. 1458/2008, al punto 3 veniva stabilito che le Commissioni Provinciali per l'artigianato devono conformare le attività di controllo a criteri preventivamente determinati ed approvati dal competente Servizio, previo parere non vincolante della Commissione regionale per l'artigianato.

Si dà atto che durante la riunione del 18 aprile u.s. è stato acquisito detto parere dal Segretario della Commissione regionale.

A tal fine, viene stabilito che i controlli potranno essere effettuati a campione sulla base dell'elenco delle pratiche, oggetto della seduta di commissione.

La realizzazione del campione avviene secondo i seguenti criteri:

- tipologia di pratica (iscrizione, modifica e cancellazione);
- percentuale:
 - a) 5% delle pratiche relative alla seduta di commissione;
 - b) le comunicazioni inerenti le leggi speciali;
 - c) sulla totalità delle acquisizioni di notizie e/o informazioni, in via diretta o su segnalazione di altri enti e Amministrazioni, del possesso di requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti all'Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.

5) Norme transitorie

-Per un corretto trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della citata Comunicazione unica, si ritiene utile portare a conoscenza la risposta dell'Agenzia delle Entrate - Settore Imposte indirette ad un interpello della Regione Marche .

Nel documento viene specificato quanto segue: " Una particolare problematica riguarda le imprese artigiane le quali, con la comunicazione unica verranno iscritte al registro delle imprese e solo successivamente, a seguito di ulteriori adempimenti, potranno chiedere., con lo stesso mezzo telematico, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane. Si ritiene che nel momento in cui il richiedente, sia iscritto al registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane, all' INPS ed eventualmente all' INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all'imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma I-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Si ritiene, infine, che non debbano essere assoggettate all'imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del D.L. n. 7 del 2007, che prima dell'introduzione della stessa erano esenti dall'imposta. A titolo esemplificativo si citano la domanda per l'attribuzione della partiva Iva (esente ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al DPR IL 642 del 1972) e gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi dell'articolo 9 della tabella).

La nuova e diversa modalità di veicolazione dei predetti atti e istanze non incide, infatti, sul contenuto sostanziale rispetto al quale il legislatore ha disposto il trattamento di esenzione".

-Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009 sono state aggiornate le tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, Albi e ruoli camerali, Arbitrato e conciliazione, Carte tachigrafiche ecc.).

I diritti di segreteria dovuti per le pratiche presentate all'Albo delle imprese artigiane sono contenuti nella "Tabella B" del Decreto. Dall'entrata in vigore dell'obbligo di Comunicazione Unica anche le imprese artigiane dovranno iscriversi nel registro delle imprese con corresponsione del relativo diritto di segreteria di cui alla "Tabella A del Decreto".

Al presente provvedimento viene allegata una tabella in cui sono precisati gli importi dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per ogni tipologia di istanza.

Per quanto riguarda le modalità di riscossione dei diritti di segreteria e la titolarità dei medesimi si rimanda a quanto stabilito dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione e dal competente Ministero, in data 6/2/2012.

Va precisato che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l'art.15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n.445/2000. In base alle nuove disposizioni le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza non possono più chiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA. I certificati, quindi, sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

INVIO COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE:


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO PER COMUNICAZIONI DI ISCRIZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE.

COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE			
IMPRESA INDIVIDUALE			
Adempimento	Diritti di segreteria	Imposta di bollo	Note
avvio contestuale dell'attività ed iscrizione all'albo artigiani	€ 18,00 € 32,00 tasse di concessioni regionali	€ 17,50	per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: +€ 9,00 per diritti di segreteria
inizio attività di impresa già iscritta come inattiva al registro imprese e senza variazioni	€ 32,00 tasse di concessioni regionali	Nessuna	per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: +€ 9,00 per diritti di segreteria
iscrizione all'Albo artigiani	€ 15,00(1) € 18,00(2) € 32,00 tasse di concessioni regionali	€ 14,62	<i>trattasi di domanda iscrizione all'Albo Artigiani:</i> 1. <i>mantenendo la stessa attività precedentemente denunciata al Registro Imprese</i> 2. <i>variando l'attività precedentemente denunciata al Registro Imprese</i> per denunce di <u>inizio attività</u> regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: +€ 9,00 per diritti di segreteria
iscrizione all'Albo artigiani in altra localizzazione diversa dalla sede	€ 18,00 + € 32,00 tasse di concessioni regionali	€ 14,62	per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: +€ 9,00 per diritti di segreteria

SOCIETA'			
Inizio attività con contestuale iscrizione all'Albo artigiani	€ 30,00 € 32,00 tasse di concessioni regionali	Nessuna	- per denunce attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: + € 15,00 per diritti di segreteria
Iscrizione all'Albo artigiani	€ 15,00(1) € 30,00(2) € 32,00 tasse di concessioni regionali	€14,62	-Trattasi di domanda iscrizione all'Albo Artigiani: 1. <i>mantenendo la stessa attività precedentemente denunciata al Registro Imprese</i> 2. <i>variando l'attività precedentemente denunciata al Registro Imprese</i> per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: + € 15,00 per diritti di segreteria
Iscrizione all'Albo artigiani in altra localizzazione diversa dalla sede	€ 30,00 + € 32,00 tasse di concessioni regionali	Nessuna	per inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: + € 15,00 per diritti di segreteria

COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA			
IMPRESA INDIVIDUALE			
Adempimento	Diritti di segreteria	Imposta di bollo	Note
Aggiornamento della posizione Registro Imprese	€ 18,00	€ 17,50	Per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio) vanno aggiunti: + € 9,00 per diritti di segreteria
unità locale (apertura - chiusura - trasferimento)	€ 18,00	Nessuna	
variazione della residenza	Nessuno	Nessuna	
comunicazione di - assunzione di gestione ai sensi art. 5 L. 443/85	€ 5,00	Nessuna	
iscrizione/cancellazione di collaboratore del titolare	Nessuno	Nessuna	
SOCIETA'			
variazione attività all'Albo Artigiani	€ 30,00	Nessuna	per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali vanno aggiunti: - € 15,00 per diritti di segreteria
Comunicazione di: - inclusione/recesso socio partecipante	€ 5,00	Nessuna	
- passaggio da socio partecipante e viceversa	€ 5,00	Nessuna	
iscrizione/cancellazione di collaboratore	Nessuno	Nessuna	

COSTI PER LA COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE			
IMPRESA INDIVIDUALE			
Adempimento	Diritti di segreteria	Imposta di bollo	Note
cancellazione dal solo Albo Artigiani	Nessuno	€ 14,62	<i>trattasi di perdita dei requisiti artigiani, rimanendo iscritta al Registro Imprese per la stessa attività o per trasferimento in altra provincia</i>
cancellazione dall'Albo Artigiani	Nessuno	€ 17,5	<i>trattasi di cessazione attività artigiana, con contestuale modifica attività Registro Imprese</i>
contestuale cancellazione Registro Imprese ed Albo Artigiani	Nessuno	€ 17,50	
SOCIETA'			
cancellazione dal solo Albo Artigiani	Nessuno	€ 14,62	<i>trattasi di perdita dei requisiti artigiani, rimanendo iscritta al Registro Imprese per la stessa attività o per trasferimento in altra provincia</i>
cancellazione dall'Albo Artigiani	Nessuno	€ 14,62	<i>trattasi di cessazione attività artigiana, con contestuale modifica/cessazione attività Registro Imprese</i>
cancellazione dall'Albo Artigiani di società già cancellata dal registro imprese	Nessuno	€ 14,62	

Il Dirigente del Servizio:  Piero Trabace.